

2.- Caccia ai tetraonidi

"Volete che siano abrogati i primi tre commi dell'art.3 della legge regionale 15 maggio 1987, n.14, dal titolo "Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica", i quali così recitano: 1. Sull'intero territorio regionale potrà, altresì, essere esercitata la caccia selettiva al gallo cedrone maschio ed al gallo forcello maschio, senza cane, nel periodo dal 10 al 31 maggio di ciascun anno. 2. La caccia selettiva di cui al presente articolo può essere effettuata tutti i giorni, esclusi il martedì ed il venerdì, da due ore prima del sorgere del sole al tramonto. 3. I piani di abbattimento di cui al successivo art.6, per le specie qui considerate, dovranno indicare pure il numero massimo, correlato ai risultati dei censimenti, di esemplari maschi prelevabili, numero che comunque non potrà superare il limite di un capo ogni dieci arene di canto frequentate o, esclusivamente per il gallo forcello, anche un capo ogni cinque presenti nell'arena ?"

Nella nostra Regione, poi, sono in auge metodi di caccia

sanguinari ed estremamente distruttivi, come la caccia con seguito e munizione spezzata (pallettoni) agli ungulati, condannata da una parte consistente dello stesso mondo venatorio, ma tenacemente conservata nel Friuli Venezia Giulia in nome di anacronistiche "tradizioni".

Inoltre è spaventosamente carente il sistema dei controlli sull'attività venatoria: attualmente il rapporto è di circa 1 solo guardiacaccia ogni 1000 cacciatori e/o uccellatori, pari ad un terzo di quelli che sarebbero necessari! Sono perciò frequentissimi gli episodi di bracconaggio, che vedono in qualità di protagonisti anche cacciatori in possesso di regolare licenza, ed in qualità di vittime anche esemplari di specie "superprotette" e spesso molto rare in Italia, come, ad esempio, cicogne bianche e nere, cigni, gru cinerine...

Infine, nel Friuli Venezia Giulia, il vantato sistema dell'autogestione venatoria si riduce, di fatto, all'identificazione dei controllori con i controllati (i cacciatori stessi), attribuendo, quindi, ad una sola categoria particolare la gestione in esclusiva di un bene di tutta la collettività, quale è la fauna selvatica, "patrimonio indisponibile dello Stato", stando a quanto recita l'articolo 1 della già citata Legge 968/77.

Per questo è stato proposto il terzo referendum in materia venatoria, che così recita: